

Letto ed approvato il presente verbale viene con appresso sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Fabrizio Boccabella



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Accili

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 16.02.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
() Dott.ssa Marina Accili
() Ing. Pierluigi De Amicis
(x) Rag. Antonio Laurenzi

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 16.02.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(X) Rag. Antonio Laurenzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[x] è stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 8/4/21 per rimanervi quindici giorni consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;

[x] è stata comunicata, con lettera n° 1223 in data 8/4/21 ai Signori Capigruppo Consiliari art. 125 del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza Comunale, lì 08/04/2021



IL INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

[x] il giorno 16.02.2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Comunale 16.02.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Accili

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
() Dott.ssa Marina Accili

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fossa, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI FOSSA

(Provincia dell'Aquila)

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DI GIUNTA COMUNALE**

N° 7	OGGETTO: Costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali anno 2021.
Data 16.02.2021	

L'anno Duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 14.00, nella sede del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei Signori:

1	BOCCABELLA Fabrizio	presente	Sindaco
2	SERAFINI Antonello	presente	Vice Sindaco
3	COLAGRANDE Giovanna	presente	Assessore

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Accili

Si dà atto che la seduta si è svolta in modalità telematica in collegamento WhatsApp

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione ha espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole:

(x) Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

() Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che a far data dall'anno 2021 la dalla legge 30/12/2018 n. 145 ed in particolare dall'art. 1 commi seguenti hanno stabilito che:

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a. le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b. le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono **calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.**

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, **stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:**

- a. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisti di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisti di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisti di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e **non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.** Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

868. A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
- b. con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei **servizi ispettivi di finanza pubblica** del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

Considerato inoltre che l'accantonamento, calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2021-2023 per acquisto di beni e servizi (macro-aggregato 103) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per tutto l'esercizio, è obbligatorio nel caso in cui:

- l'ente presenti nel 2020 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. L'indicatore è diverso da quello determinato in base al Dpcm 22 settembre 2014 in quanto -a differenza di quest'ultimo - **considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate.** Tale calcolo avviene direttamente dalla piattaforma dei crediti commerciali. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi non superiori a 10 giorni fino a un massimo del 5% per ritardi superiori a 60 giorni;
- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2020, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2019 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. Ricordiamo che l'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock di debito scaduto alla fine del 2020 non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs 33/2013 (accantonamento pari al 5%).

Tenuto altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 della legge 145/2018, non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

Ritenuto pertanto di adottare entro il 28 febbraio 2021 il presente atto con il quale le amministrazioni devono iscrivere sul bilancio 2021 l'accantonamento di debiti commerciali che emerge dai dati resi disponibili sulla piattaforma dei crediti commerciali.

Verificato che la Piattaforma dei Crediti Commerciali attesta quanto segue:

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31.12.2020

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC in data: 28/02/2021
- Stock del debito al 31/12/2019: € 47.508,04
- Obiettivo riduzione del debito: (€ -10%) € 42.757,24
- Fatture ricevute nel 2020: € 793.993,63
- Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2020: € 39.669,68
- Stock del debito al 31/12/2020: € 28.882,97
- Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data 28/02/2021
- Tempo medio ponderato di pagamento: 29 giorni;
- Tempo medio ponderato di ritardo: -8 giorni;

Dato atto che l'ente ha assolto gli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dallanormativa vigente;

Accertato che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali;

Tenuto conto che a decorrere dal 2021, entro il 31 gennaio di ogni anno, le comunicazioni relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente dovranno effettuare la comunicazione mediante la piattaforma elettronica ministeriale ma che per l'anno 2021 la comunicazione potrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2021.

Visto il D.L.gs n. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte della responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. L. gs. 18 agosto 2000 n.267;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che alla luce degli indicatori certificati dalla PCC e dagli obblighi di comunicazione questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.
- 2) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 267/2000
Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.